

STATUTO DI ASSOCIAZIONE PRIVATA DI FEDELI

Art. 1

L'associazione denominata Associazione Centro di Preghiera "Bet Midrash" ETS, una associazione privata di fedeli (d'ora in avanti, l'Associazione).

Art. 2

L'Associazione ha sede in Roma.

La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3

L'associazione non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione:

a) la formazione nell'ambito della fede e della dottrina cristiana, preparazione dei fedeli a condurre una vita battesimale piena e ricca di frutti, aiutandoli a partecipare alla vita ecclesiale nelle parrocchie di appartenenza, non configurandosi come un movimento ma come un itinerario di crescita definito nel tempo e negli scopi;

b) il counselling, ossia una relazione di aiuto volta ad accompagnare e a sostenere la persona nell'esplorazione del proprio mondo interiore, al fine di individuare, far emergere e potenziare quelle risorse interne che l'aiutino a gestire il disagio che sta vivendo e a condurre una vita relazionale il più ricca possibile. L'obiettivo globale di questo accompagnamento è quello di offrire criteri di lettura della propria realtà e strumenti operativi perché la persona sia messa nelle condizioni di crescere nella libertà, per assumere scelte nuove, in direzione della realizzazione del proprio progetto di vita.


Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto, ai sensi dell'Art. 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni (lett. a);
- attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.lgs. n. 117/2017 (lett. i);
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni (lett. j);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k).

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può

Rome - Tor

Vincenzo



porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile.

Art. 4

I Soci si distinguono:

- a) effettivi
- b) aggregati
- c) onorari.

Art. 5

Possono essere ammessi come Soci effettivi i fedeli di maggiore età che intendono cooperare, secondo le loro possibilità, alle finalità dell'associazione e ne fanno domanda dichiarando di accettare lo statuto.

L'ammissione dei Soci effettivi è deliberata dal Consiglio Direttivo su presentazione da parte di un Socio.

Il Socio decade dalla sua qualità per dimissioni formali o per dimissioni implicite in caso di mancato rinnovo, entro sei mesi dall'inizio dell'anno sociale, dell'iscrizione, o per esclusione deliberata dal Consiglio direttivo. Contro le decisione del Consiglio il socio può ricorrere all'Assemblea.

Art. 6

Possono essere ammessi come Soci aggregati tutti coloro che intendono partecipare alle attività dell'associazione impegnandosi ad osservarne i regolamenti ed abbiano, se minori, il consenso dei genitori.

L'ammissione è fatta dal Presidente.

Art. 7

Sono Soci onorari coloro che hanno contribuito alle finalità dell'associazione o se ne sono resi benemeriti. La qualifica di Socio onorario è conferita dal Consiglio Direttivo.

Art. 8

I Soci hanno il dovere di condurre esemplare vita cristiana, partecipare alle attività dell'associazione e avere un comportamento corretto sotto ogni aspetto, che non contrasti con le finalità dell'associazione.

Art. 9

Gli organi dell'associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, l'organo di controllo (che verrà nominato nei casi previsti dalla legge o se lo richianda l'Assemblea).

Art. 10

L'Assemblea, composta di tutti i soci effettivi, viene convocata ordinariamente dal Presidente una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto; viene convocata in

seduta straordinaria dal Presidente quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di almeno un decimo dei soci effettivi.

Le modifiche dello Statuto devono essere previamente approvate dall'Ordinario del luogo in conformità con il Canone 322 §2 del codice di diritto canonico.

Art. 11

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto non occorre una presenza qualificata di soci: si richiede però il voto favorevole di due terzi dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 12

L'Assemblea ordinaria approva la relazione annuale ed il rendiconto deliberati dal Consiglio Direttivo ed elegge il Consiglio Direttivo. L'Assemblea straordinaria delibera le eventuali modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da quattro Consiglieri eletti dall'Assemblea e dura in carica per tre anni. L'elezione del Presidente deve essere confermata dall'Ordinario del luogo.

Venendo a mancare per qualsiasi motivo un Consigliere, il Consiglio nomina un Consigliere supplente che resta in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso. Il Consiglio elegge nel proprio seno il Vicepresidente e il Segretario.

Art. 14


Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e in seduta straordinaria qualora il Presidente lo ritenga necessario o sia richiesto da due Consiglieri. Il Presidente può invitare alle riunioni del Consiglio altri soci, senza diritto di voto.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo delibera:

- la determinazione della quota associativa;
- l'ammissione dei soci effettivi;
- la esclusione di soci effettivi;
- la relazione annuale ed il rendiconto da presentare all'approvazione dell'Assemblea;
- gli atti di straordinaria amministrazione;
- la nomina dei Consiglieri supplenti;
- i regolamenti interni dei diversi settori di attività;
- la nomina dei soci dirigenti responsabili dei diversi settori di attività anno per anno;

Vikings Base Tong



- la eventuale assunzione di dipendenti;
- ogni altra decisione relativa alla vita dell'associazione che non sia di competenza specifica di altri organi.

Art. 16

Il Presidente dirige l'associazione nel rispetto dello statuto e ne ha la amministrazione ordinaria e la rappresentanza legale.

Art. 17

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza temporanea e ne assume le funzioni nel caso che questi cessasse dalle funzioni per qualsiasi causa.

Art. 18

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio e conserva il libro dei soci e il libro dei verbali.

Art. 19

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote dei soci, il cui importo sarà determinato annualmente dal Consiglio Direttivo, dal ricavato di eventuali attività associative e da eventuali oblazioni o contributi di soci o di terzi. L'associazione non ha fine di lucro. Tutte le prestazioni dei soci nei confronti dell'associazione sono gratuite. I soci dirigenti possono avere il rimborso delle spese effettive fatte per conto dell'associazione in dipendenza dal loro incarico soltanto se queste sono state preventivamente autorizzate dal Presidente.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai Fondatori, agli Associati, ad Amministratori e altri Componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai fini di quanto precede, si applicano i criteri di riferimento di cui all'articolo 8 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e s.m.i.

Il bilancio annuale è predisposto dal Consiglio Direttivo nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura di ciascun esercizio.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

Art. 20

L'associazione è soggetta alla vigilanza dell'Ordinario del luogo.

Art. 21

Nei casi previsti dalla legge, viene istituito dall'Assemblea un Organo di controllo, che ne nomina i componenti, in base ad una rosa di nominativi proposta dal Consiglio Direttivo

L'Organo di controllo è formato da tre componenti, in maggioranza Associati, tra cui un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Elegge al suo interno il Presidente dell'organo, che partecipa a scopo consultivo

alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto e, in caso di sua assenza, delega un altro membro dell'organo.

L'organo di controllo: verifica l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo funzionamento.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 22

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 23

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del codice di diritto canonico e delle leggi italiane in materia di associazioni religiose.

Art. 24

Lo statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Vincenzo Borelli

